

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI. Fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020

E' stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per sostenere la quotazione delle PMI sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le imprese potranno, infatti, usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. L'obiettivo è quello di rafforzare la patrimonializzazione delle PMI, favorendone la crescita anche in termini organizzativi e gestionali.

Per la misura è prevista una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro.

Le PMI potranno presentare le domande per la concessione del credito d'imposta al seguente indirizzo:
Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it

Fino al 31 marzo 2021 per le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020, mentre potranno essere presentate dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 quelle relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari: al via, dal 1° al 31 marzo, la presentazione delle “comunicazioni per l’accesso” per l’anno 2021

Dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2021 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE e con le credenziali Entratel e Fisconline.

Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020. Prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l’invio del modello di comunicazione per

lo sconto in fattura e la cessione credito

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2021, prot. n. 51374, prorogato, al 31 marzo 2021, il termine per l'invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020. La suddetta Comunicazione doveva essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Si ricorda, che l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus di cui all'articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

Estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino al 30 aprile 2021. Approvato un nuovo modello per comunicare la cessione del credito

L'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020. Tanto premesso, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti di cui trattasi anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021 approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, in sostituzione del modello e delle istruzioni allegati al citato provvedimento del 14 dicembre 2020.

Superbonus del 110%. Aggiornata la guida agli interventi agevolati con la maxi detrazione

Aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate al Superbonus al 110% al fine di tener conto delle modifiche e proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2021. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L. "Rilancio" di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.

Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir). Al via, online, la consultazione pubblica sullo schema di circolare dell'Agenzia

È disponibile in consultazione sul sito delle Entrate la bozza di circolare che fornisce chiarimenti, per risparmiatori e

operatori del settore, sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (Pir) ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, del decreto Rilancio e da ultimo dalla legge di bilancio 2021. C'è tempo fino al 16/02/2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

Tenuto conto del breve lasso temporale in cui si sono succedute le modifiche normative e della operatività del mercato, la pubblicazione in consultazione pubblica è volta ad acquisire dai soggetti interessati, privati investitori ed operatori finanziari, contributi utili per la definitiva stesura della circolare.

Il punto sulle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

I lavoratori che dall'estero trasferiscono la residenza in Italia ma che non avevano provveduto all'iscrizione all'Aire possono lo stesso accedere al regime agevolato degli impatriati. Rientrano nell'agevolazione anche i diritti d'autore se derivano dall'esercizio di arti e professioni. Sono alcuni dei punti affrontati dalla circolare n. 33/E di oggi (del 28 dicembre 2020), con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) e dal D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale).

Digital Transformation Pmi. Domande dal 15 dicembre 2020, a partire dalle ore 12

Con Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplinato l'intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito all'articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto Crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020.

Economia Circolare. Dal 10 dicembre al via le domande per progetti di ricerca e

sviluppo delle imprese

Dal 10 dicembre la presentazione delle domande per richiedere le agevolazioni

L'agevolazione supporta i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro.

Per la misura, prevista dal Decreto Crescita, sono disponibili 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, e 62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa.

Le domande potranno essere presentate dal 10 dicembre 2020.

Superbonus, l'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Mercoledì 18 novembre, alle ore 8,30, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, ha svolto l'audizione, in videoconferenza, del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Superbonus del 110%. Le check list dei Commercialisti per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Il 'superbonus' del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico".

Nel lavoro presenti due check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Superbonus del 110%.

Modificato il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il citato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l'approvazione delle specifiche tecniche per l'invio del modello tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, apportate alcune modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In conseguenza di tale modifiche il provvedimento ha approvato un nuovo modello denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" con le relative istruzioni.

Superbonus del 110%. Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 è stato approvato il modello denominato «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all'Agenzia delle entrate le opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.

La suddetta Comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Superbonus del 110%, la circolare delle Entrate. Pronte le regole ed il modello per la cessione

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all'interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E sull'incentivo introdotto con il D.L. Rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, (dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020) il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Bonus investimenti. Il trasferimento della struttura

produttiva all'interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell'agevolazione

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all'interno dei territori agevolati, con la medesima intensità di aiuto, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato *Bonus* investimenti. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell'articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione). Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020](#), con oggetto: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli

investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all'interno dei territori agevolati con la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture

produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»

**Compilazione della
comunicazione per la
fruizione del credito
d'imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno,
Sisma centro Italia e Zone
Economiche Speciali (ZES).
Nuovo aggiornamento per il
software CIM17**

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA
E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)**

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Il [software CIM17 \(Versione: 2.0.7 del 08/07/2020\)](#) consente la compilazione dei seguenti crediti d'imposta: credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015), credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017) e credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Nella nuova versione (2.0.7) prevista l'abilitazione delle richieste dei crediti anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (codici Ateco 52).

Si ricorda che l'[articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. "Decreto Rilancio"](#), al comma 5 ha esteso l'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – fermo quanto previsto dal comma 107 del medesimo articolo – **anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che

l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 sia concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014](#), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#). In particolare, l'articolo 14 del regolamento disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Tale articolo precisa che le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché vengano soddisfatte le condizioni, sia generali che specifiche, stabilite dal regolamento stesso.

La [relazione illustrativa](#), con riferimento al citato comma 5, afferma che tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del [Regolamento UE 651/2014](#), si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi di Codice Ateco 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio, **al fine di chiarire che il codice Ateco 52 rientra invece nell'agevolazione prevista**. La relazione evidenzia la necessità di chiarire che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il **codice 52. "magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti"**.

Normativa e prassi

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294](#), recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017](#)», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017](#): con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione

per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016](#)»

Bonus affitto di immobili a

uso non abitativo: credito del 60% solo in un momento successivo al pagamento del canone

L'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. Decreto "Rilancio" introduce un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo a favore di taluni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione

**COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA
E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)**

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Nuovo aggiornamento per il *software* CIM17

Rilasciata una [nuova versione del software software CIM17 \(la 2.0.4 del 09.03.2020\)](#) al fine di prevede:

- Possibilità di indicare quale data fine investimento (colonna 7 del rigo A2 del quadro A) una data non superiore al 31/12/2020 per il credito d'imposta Mezzogiorno
- Possibilità di compilare la sezione dedicata al 2020 del quadro B (righe da B19A a B22A) anche per il credito d'imposta Mezzogiorno.

Modello e istruzioni

Le istruzioni sono state modificate a seguito della [legge di bilancio 2020](#) e sono state aggiornate il **9 marzo 2020**

[Modello di comunicazione](#) – Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

[Istruzioni per la compilazione](#)

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

(art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);

- credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-*quater* del decreto legge n. 8 del 2017);
- credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

Si ricorda, inoltre, che la [legge di bilancio per il 2020 \(articolo 1, commi 218, 316 e 319, della legge n. 160 del 2019\)](#) ha disposto le seguenti proroghe:

- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d'imposta investimenti nei comuni del sisma Centro-Italia;
- dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta investimenti nelle zone economiche speciali (ZES);
- dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 per il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, a seguito dell'avvenuto assolvimento degli obblighi europei in materia di aiuti di Stato, è disponibile la versione aggiornata del [software CIM17](#), per consentire ai destinatari della misura di indicare nella comunicazione anche gli investimenti da realizzarsi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per i crediti d'imposta sisma e ZES, la procedura sarà aggiornata non appena l'Agenzia delle Entrate riceverà notizie dell'avvenuto adempimento degli obblighi europei da parte delle amministrazioni competenti. Per queste due misure agevolative, comunque, è sempre consentita la presentazione della comunicazione: per credito sisma si possono comunicare gli investimenti realizzati entro il 31

dicembre 2019; per il credito ZES si possono comunicare gli investimenti da realizzarsi entro il 31 dicembre 2020.

Normativa e prassi

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294](#), recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017](#)», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017:](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016](#)»

Tax credit edicole. Pronto il codice tributo per l'utilizzo tramite modello F24

Per consentire l'utilizzo in compensazione, per gli anni 2019 e 2020, tramite modello F24, del credito di imposta destinato esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 107 E del 18 dicembre 2019, istituito il codice tributo:

“6913” denominato “TAX CREDIT EDICOLE – credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Sconto sul prezzo d'acquisto decoder di nuova generazione. Per i venditori registrazione dal 3 dicembre 2019

Il bonus TV, con valore fino a 50 euro, è un'agevolazione per l'acquisto di televisori e decoder idonei alla ricezione di programmi trasmessi con i nuovi standard (DVB-T2 e HEVC). Il bonus consiste in uno sconto sul prezzo d'acquisto. I venditori che intendono aderire all'iniziativa, dovranno registrarsi, dal 3 dicembre 2019, al servizio disponibile

nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel/Fisconline o con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Il "Bonus TV" sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022.

Il decreto direttoriale 26 novembre 2019 proroga alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il Voucher per consulenza in innovazione.

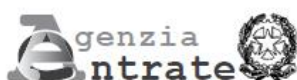
Con decreto direttoriale del 26 novembre 2019 è stato prorogato alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il termine finale per la predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il Voucher per consulenza in innovazione.

Conseguentemente a tale proroga, il termine iniziale di invio delle domande di accesso alle agevolazioni è posticipato alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019.

Le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche possono presentare all'amministrazione le richieste di accreditamento per

l'accesso alla procedura informatica secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto direttoriale 25 settembre 2019 esclusivamente entro il termine del 29 novembre 2019.

Compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES). Nuovo aggiornamento per il software CIM17



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

Vedi anche: "Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Nuove istruzioni e nuovo software di compilazione" (aggiornamento al 09.03.2020)

Rilasciata una [nuova versione del software software CIM17 \(la 2.0.1 del 30.10.2019\)](#) al fine di prevede l'aggiunta dei comuni rientranti nella **Zes Adriatica** per gli investimenti a decorrere dal 3 settembre 2019.

Si ricorda che la comunicazione è necessaria per la fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
- credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-*quater* del decreto legge n. 8 del 2017);
- credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

Nel dettaglio il credito d'imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:

- dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
- dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2019, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
- dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nelle ZES.

Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d'imposta del quale è richiesta l'autorizzazione alla fruizione.

L'autorizzazione o meno alla fruizione del credito d'imposta è comunicata dall'Agenzia delle entrate in via telematica mediante un'apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle entrate (<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .

Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce '*Ricerca ricevute*' e di impostare la ricerca inserendo nell'apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all'Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite *Entratel* o *Fisconline*, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

Nuovo modello e modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei *bonus*

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294](#), recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche

speciali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017](#)», pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Normativa e prassi disciplina previgente:

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017](#), recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017](#)», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017](#): con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito

territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»](#)

Bonus Pubblicità 2019: entro il 31 ottobre le domande per

l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali

Dal 1° al 31 ottobre 2019 è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2019 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è disponibile un'apposita procedura nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Aggiornato il software CIM17 per la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES)

La nuova versione software (2.0.0) consente la compilazione dei seguenti crediti d'imposta:

credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)
credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

E' inoltre prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che dal 25 settembre 2019, deve essere utilizzata la versione aggiornata del modello di comunicazione (provvedimento del 9 agosto 2019 prot. n. 670294).

Eco e sisma bonus. Approvato il provvedimento con le modalità per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, **sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, nell'area riservata del sito *internet*

dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad *hoc*. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un [provvedimento](#) pubblicato oggi, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita ([D.L. n. 34/2019](#)) in materia di eco e sisma *bonus*.

Ammontare dello sconto

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Recupero dello sconto da parte del fornitore

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Il fornitore che non compensa lo sconto può cedere il credito

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019)*

Deduzione forfetaria 2019 per gli autotrasportatori. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (ndr. 19 luglio 2019, di seguito riportato) , il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2018.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che

la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Rigenerazione urbana. Incentivi per l'acquisto, la demolizione e la ricostruzione di interi stabili (o incisiva ristrutturazione)

L'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, reca un regime di tassazione agevolata temporanea (sino al 31 dicembre 2021) per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.

Con le modifiche apportate in sede di conversione in legge:

la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;

l'agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;

l'agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;

si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati;

si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell'imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.

Più conveniente il ritorno in Italia (lavoratori impatriati e docenti/ricercatori)

I commi da 1 a 5 dell'articolo 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportano significative modifiche al regime dei lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Start-up innovative e PMI innovative. Le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il Decreto Mef del 7 maggio 2019 attuativo che disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in Startup e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche che da società.

Ecobonus, al via la nuova fase di prenotazione per i veicoli M1

Da lunedì 8 luglio disponibili altri 39.870.000 euro

A partire dal 5 luglio si apre una nuova fase di prenotazione per i veicoli M1, (Link: <https://ecobonus.mise.gov.it/contributi/veicoli-di-categoria-m1>) grazie alla disponibilità delle somme residue relative all'anno 2019, pari a 39.870.000 euro.

La scadenza della nuova fase di prenotazione è fissata al 20 novembre 2019.

A seguito dei necessari interventi informatici, la nuova disponibilità del Fondo sarà operativa per le prenotazioni sulla piattaforma Ecobonus, a partire da lunedì 8 luglio, alle ore 12.00.